

Legge regionale 11 aprile 1979 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 14/06/1983

**Istituzione del ruolo ad esaurimento del personale già dipendente dall' ENALC e disciplinato dal regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero.**

### **Art. 3**

Al personale di cui al precedente articolo 1, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne le mansioni del personale medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero, approvato con decreto interministeriale del 20 maggio 1970.

In caso di assegnazione o trasferimento ad uffici diversi dall' IRFoP - Centro di formazione professionale alberghiero di Marina di Aurisina, al personale viene assegnata una delle specializzazioni previste dal Regolamento emanato con DPGR 10 novembre 1977, n. 01985, per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inquadramento.

Ai fini della partecipazione ai concorsi interni previsti dalla Parte II, Titolo II, Capo II della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e dall' articolo 27 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, vale l' equiparazione di cui all' allegata tabella << A >>.